



*Consorzio Volontario Forestale Val Bratica
Consorzio Volontario Forestale Val Cedra
Consorzio Miglioramento Alta Val Parma*



L'Unione Montana Appennino Parma Est, il Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano ed i Parchi del Ducato con i Consorzi Volontari Forestali Val Bratica, Val Cedra e Val Parma nel corso del 2016 hanno stipulato una convenzione che coinvolgendo pubblico / privati, ha consentito a tutti gli appassionati di poter esercitare la raccolta dei funghi e prodotti del sottobosco nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti presenti su tutto il territorio della Unione Montana Parma Est, come rappresentato nella allegata cartografia.

L'attività di commercializzazione e vendita dei permessi di raccolta, emessi in ossequio alla normativa dagli enti competenti, è gestita - in forza degli accordi raggiunti - direttamente dai consorzi forestali citati, riuniti nel consorzio Montano di II°.

I permessi di raccolta stagionale e giornaliero hanno la durata e validità indicate sul retro del presente stampato.

Tutti i proventi derivanti dalla gestione della raccolta dei prodotti del sottobosco, dedotte unicamente le spese vive di gestione, sono interamente investiti sul territorio montano dell'Unione Parma Est gestito dai Consorzi Forestali, per l'esecuzione di preziosi interventi di miglioramento del bosco, di recupero dei pascoli, di manutenzione della viabilità interpodere, di prevenzione dei rischi idrogeologici e di recupero di storici manufatti nel territorio rurale e all'interno delle frazioni montane.

Gli accordi raggiunti prevedono lo sviluppo di convenzioni con imprenditori, commercianti ed albergatori delle zone alte per favorire l'afflusso turistico, sportivo ed enogastronomico e creare manifestazioni legate e tese a valorizzare il fungo ed i prodotti del sottobosco delle nostre montagne.

La volontà congiunta degli enti pubblici competenti e dei consorzi forestali firmatari della convenzione, ha condotto all'importante risultato di creare un'ampia zona di raccolta che si estende su otto comuni, fruibile con un tesserino unico e consente al "fungaiolo" di spostarsi e raccogliere su tutto il magnifico comprensorio dell'Unione Parma Est.

La convenzione stipulata ha permesso di raggiungere ottimi risultati in termini di gestione e di controllo del territorio e di sviluppare una maggiore imprenditorialità nelle zone montane.

Chiediamo a tutti di attenersi al regolamento vigente e volere segnalare sui siti di seguito indicati - che vi invitiamo a visitare - eventuali problemi proposte o osservazioni che ci permettano per il futuro di migliorare la gestione.


Ciò detto vi aspettiamo sempre numerosi e auguriamo a tutti voi buon divertimento, buona raccolta e soprattutto BUONA MONTAGNA!!!.

Siti di riferimento

<http://www.consorzio-montano.it>

<http://www.unionemontanaparmaest.it>

<http://www.parcoappennino.it>



LA RACCOLTA DEI FUNGHI

A) RESIDENTI E/O PROPRIETARI DI 2° CASA O ALMENO DI 3 HA DI TERRENO NEI COMUNI DI MONCHIO DELLE CORTI E CORNIGLIO ADERENTI AL PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO RICOMPRESO NELLA PROVINCIA DI PARMA

A tali soggetti verrà rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo stagionale: € 40,00
- Costo giornaliero: € 15,00
- Validità territoriale: intero ex territorio della Comunità Montana;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto)
- Quantitativi in tutte le zone di validità dell'autorizzazione: esclusivamente i residenti nei comuni di Monchio d/C e Corniglio potranno raccogliere fino a i 5 kg; 3 kg è il limite max per i proprietari.

D) RESIDENTI NEGLI ALTRI COMUNI DELLA UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST (LANGHIRANO E LESIGNANO)

A tali soggetti verrà rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo stagionale: € 100,00
- Costo giornaliero: € 15,00
- Validità territoriale: intero ex territorio della Comunità Montana;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto)
- Quantitativi: non oltre 3 kg in tutte le zone di validità dell'autorizzazione.

B) RESIDENTI E/O PROPRIETARI DI 2° CASA NELLE AREE POSTE ALL'INTERNO DEI COMUNI DI TIZZANO VAL PARMA E PALANZANO E NEL PARCO DEI CENTO LAGHI ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE: PARTE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI

A tali soggetti verrà rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo stagionale: € 60,00
- Costo giornaliero: € 15,00
- Validità territoriale: intero ex territorio della Comunità Montana;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto)
- Quantitativi: non oltre 3 kg in tutte le zone di validità dell'autorizzazione.

E) RESIDENTI IN COMUNI ESTERNI ALLA UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST

A tali soggetti verrà rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo stagionale: € 150,00
- Costo giornaliero: € 15,00
- Validità territoriale: intero ex territorio della Comunità Montana;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto).
- Quantitativi: non oltre 3 kg in tutte le zone di validità dell'autorizzazione.

C) RESIDENTI ATTUALMENTE ESTERNI DEL PARCO DEI CENTO LAGHI (ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE): COMUNI DI CALESTANO, PARTE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI

A tali soggetti verrà rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo stagionale: € 75,00
- Costo giornaliero: € 15,00
- Validità territoriale: intero ex territorio della Comunità Montana;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto)
- Quantitativi: non oltre 3 kg in tutte le zone di validità dell'autorizzazione.

I titolari di permessi stagionali acquistati entro il giorno 31 MAGGIO avranno diritto ad SCONTO del 15% sul prezzo di vendita.

Al momento della vendita sarà consegnato al titolare del permesso un opuscolo informativo con le convenzioni stipulate legate alla attività di raccolta a favore dei "fungaioli".

INFORMATIVA

Vista la L.R. 06/96 recante "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale" si INFORMA:

il permesso rilasciato autorizza la raccolta nei territori della ex Comunità Montana - Unione Montana Appennino Parma Est.

Il permesso di raccolta potrà avere durata:

-giornaliero: in vendita presso i distributori convenzionati (bar, tabaccherie, trattorie) e sul sito www.geoticket.it

-stagionale: in vendita presso Consorzio Montano, uff. in Vicolo del Quartiere, 9 Langhirano (PR) - tel. 0521 852780.

Per quanto riguarda le autorizzazioni stagionali, il nuovo tesserino deve essere acquistato presso la sede tecnica del Consorzio Montano, avrà durata decennale. Il permesso sarà rinnovabile annualmente mediante versamento dell'importo indicato a mezzo di c/c postale n. 1037100706 intestato a Consorzio Montano o su www.geoticket.it. Il titolare dovrà unire la ricevuta di versamento al tesserino. Per il rilascio di tale tesserino, l'interessato dovrà produrre n. 2 fotografie formato tessera, sottoscrivere autocertificazione al fine di attestare il luogo di residenza (fornire visura catastale ed ev. documentazione accessoria attestante il tipo di permesso richiesto se collegato a particolari tipologie di autorizzazione).

I permessi non possono essere rilasciati a persone minori di anni quattordici; questi potranno raccogliere funghi solo se accompagnati da una persona munita di autorizzazione.

Gli appassionati cercatori ultraottantenni sono esentati dal pagamento dei tesserini per la raccolta.

PROCEDURE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrare la legittima provenienza. L'autorizzazione viene ritirata in conseguenza della seguenti violazioni: - raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a kg 1;- violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio

della raccolta stabilite nell'art. 6 della L.R. n. 6/96;

- esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle zone di protezione integrale e nelle zone interdette dei parchi regionali. La mancata o carente applicazione del piano di conduzione, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione all'attività di raccolta, comporta la revoca dell'autorizzazione medesima. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla L. 24.11.1991 n. 689, alla L.R. 28.04.1984 n. 21 ed alla L.R. 2.04.1996 n. 6. L'Ente competente si riserva la facoltà di accertare il rispetto delle norme regolamentari, e la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, al fine del rilascio del tesserino, anche nei sei mesi successivi alla scadenza dei tesserini per la raccolta dei funghi.

SANZIONI

Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate: - esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: da € 25,00 a € 154,00 oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera;- esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione: da € 6,00 a € 30,00, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;- mancato porto dell'autorizzazione: da € 6,00 a € 15,00 purché venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione;- uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata: da € 51,00 a € 309,00, salve le sanzioni stabilite in materia delle leggi Penali;- raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a Kg 1 di eccedenza: da € 6,00 a € 30,00;- raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg 1: da € 25,00 a € 154,00;- raccolta dell'*Amanita caesarea* (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di *Boletus edulis* (porcino) e relativo gruppo con cappello di diametro inferiore a cm 3 e di esemplari di *Calocybe gambosa* (prugnolo) e *Cantharellus cibarius* (gallinaccio) con cappello di diametro inferiore a cm 2: da € 12,00 a € 77,00;- esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: da € 6,00 a € 30,00;Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite dall'art. 6 della L.R. n. 6/96 e dall'art. 8 del

Regolamento regionale comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria: da € 51,00 a € 309,00.L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle zone di protezione integrale e nelle zone interdette dai parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 51,00 a € 309,00, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalla normativa in materia di aree protette. La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione Emilia-Romagna dalla Comunità Montana competente ai sensi dell'art. 8 e 9 della L.R. n. 6/96 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria: da € 25,00 a € 154,00.La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 2 dell'art. 7 del regolamento, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa: da € 309,00 a € 619,00.

RACCOLTA SUI FONDI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE

Potranno effettuare per la raccolta, in ogni giorno della settimana, fermo restando le quantità massime giornaliere previste dalla legge, nei terreni in proprietà condotti o gestiti, i seguenti soggetti: proprietari di terreni, per raccogliere funghi sui propri fondi; coltivatori diretti, per raccogliere funghi che crescono sui fondi condotti;- soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, per la raccolta sui fondi gestiti dalle cooperative stesse;- titolari di proprietà collettive elencate in via esemplificativa nell'art. 10 della Legge Regionale (Comunale, Comunelle e forme similari) per raccolta su fondi oggetto del diritto;- in via residuale tutti coloro che, qualunque ne sia il titolo, hanno in gestione propria l'uso dei boschi, come affittuari, usufruttuari ed enfiteuti, per la raccolta sui fondi gestiti. I soggetti citati riceveranno dal Consorzio Montano un tesserino di riconoscimento gratuito conforme al modello assunto dalla Regione, dietro presentazione di titolo di proprietà, di disponibilità o di autocertificazione. Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti del nucleo familiare, ai parenti di primo grado nonché ai dipendenti regolarmente assunti per condurre il fondo. La composizione del nucleo familiare potrà essere desunta dai registri anagrafici dei Comuni. La raccolta ai fini economici e ai fini scientifici è disciplinata dalla L.R. 6/96.